



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "P. CALAMANDREI"-NAPOLI
Prot. 0006121 del 04/09/2024
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Albo/Atti
Sito Web
Sede

UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

L'art. 47 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pone al Governo l'obiettivo prioritario della **modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini** e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a banda larga, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali, a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. L'informatizzazione e la dematerializzazione nell'amministrazione che fa capo al Miur deve essere inquadrata nell'ambito degli obiettivi previsti dalla richiamata normativa e dai suddetti indirizzi di governo.

A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall'art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall'art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in questione.

Il registro personale del docente, come suddetto, è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto l'insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all'istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza.

Alla luce di quanto detto, l'uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un'efficiente connessione wireless e ci siano P.C. e/o tablet a



disposizione dei docenti in ogni classe. I dirigenti scolastici, da parte loro, non dovrebbero nemmeno proporre l'uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti.

RAPPORTO TRA REGISTRO CARTACEO E REGISTRO ELETTRONICO

Ad oggi nessuna Legge ha mai abrogato il Giornale di classe R.D 965 /1924 art ex 41, perciò l'introduzione del registro elettronico **NON ABROGA IL GIORNALE DI CLASSE** ma al limite introduce un Registro **AGGIUNTIVO** dunque **FACOLTATIVO** ed **AGGIUNTIVO** e mai "SOSTITUTIVO", dunque il Giornale di Classe cartaceo per **LEGGE** deve essere presente in aula **OGGI** e nessuno lo potrebbe togliere se non con una legge di pari rango .

Nessuna delibera del Consiglio di Istituto o di Circolo ha il potere di **ABROGARE** una legge, ha solo il potere di adottare qualcosa di aggiuntivo.

Qualora l'utilizzo venga imposto vi sono altri aspetti da considerare come: privacy e conseguenze penali ricordando che:

il Docente è un pubblico ufficiale e che come dice anche il contratto, deve "eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;"

Napoli, 04/09/2024



Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo Falco